

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

UFFICIO SEGRETERIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
(ART. 59 LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142)**

***ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 98 DEL 19.07.1993, ESECUTIVA;
*APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 113 DEL 20.10.1993, ESECUTIVA**

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE

TITOLO III - PROGETTAZIONI - STUDI - INCARICHI PROFESSIONALI

TITOLO IV - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

TITOLO V - IL CONTRATTO

TITOLO VI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

TITOLO VII - FORMAZIONE E DISCIPLINA ALBI

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art.59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali" e dell'art.120 dello Statuto Comunale.

2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:

- a)** perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- b)** realizzazione della economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c)** osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
- d)** armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

ART. 2 - FINALITA'

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per

la destinazione ai fini pubblici e alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune agisce secondo idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

ART. 3 - LEGITTIMAZIONE

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.

2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

ART. 4 - TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Amministrazione comunale si impegna per ogni affidamento di opera pubblica, ivi comprese le ristrutturazioni, per importi superiori a L. 50.000.000=, a contratto stipulato, di far conoscere alla cittadinanza, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (Albo Pretorio, mezzi di informazione, ecc.), i seguenti elementi:

- oggetto dei lavori;
- importo progettuale dei lavori;
- data di aggiudicazione dei lavori;
- estremi del contratto di appalto;
- ditta, impresa, società cui sono stati affidati i lavori;
- importo di aggiudicazione;
- date entro le quali devono iniziare e concludersi i lavori.

2. All'inizio di ciascun anno solare l'Amministrazione comunale pubblica dopo la seduta consiliare di cui all'art. 5, con le modalità di cui al precedente comma, l'elenco delle opere pubbliche ancora in atto.

3. Con la stessa pubblicazione viene data comunicazione delle opere pubbliche concluse o dei motivi che non ne hanno permesso la conclusione nei termini contrattuali e la indicazione dei nuovi termini.

4. Con la indicazione della conclusione dei lavori l'Amministrazione comunale comunicherà l'importo di affidamento e quello effettivamente speso.

TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE

CAPO I - GLI ORGANI ELETTIVI

SEZ. I - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5 - IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

1. Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della L.8.6.1990, n.142, su proposta della Giunta, approvare il Programma delle Opere Pubbliche da realizzare nel corso di ogni esercizio finanziario.

2. Con l'approvazione del programma suddetto il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale.

3. Il programma delle OO.PP. è approvato contestualmente al Bilancio di Previsione cui si riferisce e deve contenere, per ciascuna opera:

la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, l'importo presuntivo della spesa, le modalità di reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nonché la scelta del sistema di affidamento.

SEZ. II - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 6 - GLI ATTI D'AMMINISTRAZIONE

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi deliberati dal Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

2. Per le opere pubbliche espressamente indicate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio Comunale, la Giunta provvede:

a) alla progettazione avvalendosi degli uffici tecnici comunali, ovvero, per le opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'Ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte degli Uffici Tecnici comunali, attraverso il conferimento dell'incarico a progettisti esterni, con i contenuti previsti dal presente Regolamento, approvando con lo stesso atto lo schema del relativo disciplinare;

b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio;

c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della Legge 8.6.1990, n.142;

d) alla deliberazione ad appaltare a trattativa privata, un eventuale secondo lotto di lavori o forniture, in conformità alla normativa vigente in materia di lavori e/o forniture;

e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso e delle Commissioni per le altre forme di scelta del contraente previste ai successivi articoli;

f) alla deliberazione di ammissione ed esclusione alla gara, con contestuale approvazione della lettera di invito;

g) alla deliberazione di conferimento, conferma, concessione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;

h) alla approvazione degli Stati di Avanzamento dei Lavori;

i) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento dei nuovi prezzi;

l) all'approvazione degli atti di collaudo e dei Certificati di regolare esecuzione delle opere;

m) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre progetti in linea di massima, in linea tecnica, di fattibilità dell'opera o concorso di idee. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avrà incluso le stesse nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

4. Per gli acquisti, alienazioni e permuta di beni immobiliari previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:

a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare, con tutte le relative condizioni, ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica redatta dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente;

b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della Legge 8 giugno 1990, n.142;

c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

5. Per i lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria amministrazione come specificato all'art.36 dello Statuto, la Giunta approva:

a) la perizia e/o il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della legge 8 giugno 1990, n.142;

c) la deliberazione di aggiudicazione;

d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

6. Per gli acquisti, le alienazioni e le permutate di beni mobili, arredi ed attrezzature , la Giunta approva:

a) la perizia che definisce il valore dei beni da acquistare o da alienare, corredata da stima del Responsabile dell'Ufficio comunale competente;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della legge 8 giugno 1990, n.142;

c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, dell'acquisto e/o della permuta introita e/o liquida il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione o l'iscrizione dei beni alienati o acquistati nelle scritture patrimoniali.

ART. 7 - RELAZIONE AL CONSIGLIO

1. La Giunta, nel primo trimestre di ogni anno, riferisce al Consiglio con apposita relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta nell'anno precedente.

SEZ. III - IL SINDACO

ART. 8 - PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE DI APPALTO

1. Spetta al Sindaco o all'Assessore appositamente delegato individuare il Responsabile o i Responsabili interni di area e/o di aree che devono procedere alla progettazione, perizia, capitolato, ecc. fissando i termini entro i quali dovrà essere eseguito l'incarico.

2. La data della gara di appalto viene stabilita dal Dirigente e/o Responsabile dell'Ufficio contratti.

ART. 9 - SOVRINTENDENZA AGLI UFFICI PREPOSTI

ALLA REALIZZAZIONE AZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e servizi comunali e il Segretario comunale nella sua veste di coordinatore, riceve ogni semestre dal Responsabile dei Settori interessati l'elenco delle Opere Pubbliche e/o lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria di importi superiori a L. 50.000.000= in corso di esecuzione (per importi inferiori su richiesta del Sindaco o del Segretario Generale), corredato dalle seguenti notizie:

- a) impresa appaltatrice;
- b) tempo trascorso alla fine del semestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
- c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;
- d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;
- e) segnalazioni in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 10 - RELAZIONE DELLO STATO DEI LAVORI PUBBLICI

1. Il Sindaco provvede a trasmettere, per opportuna conoscenza, copia dell'elenco di cui al precedente articolo:

- a) alla Giunta comunale, in relazione alle competenze di amministrazione alla stessa attribuite dall'ordinamento;
- b) alla Commissione consiliare competente in materia di OO.PP.;
- c) ai Capi Gruppo Consiliari.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

ART. 11 - SOVRINTENDENZA DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

1. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.

ART. 12 - L'ATTIVITA' DI ROGITO

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, come previsto dall'art.98 dello Statuto.

ART. 13 - L'UFFICIO CONTRATTI

1. L'Ufficio contratti è collocato organicamente nell'area amministrativa Affari generali e Segreteria.

La situazione di tale Ufficio è disciplinata dal Regolamento comunale di cui agli artt. 5 e 51 della Legge 8 giugno 1990, n.142 sui servizi e sul personale.

CAPO III - LE COMMISSIONI DI GARA

ART. 14 - GARE PER ASTE PUBBLICHE, LICITAZIONI PRIVATE, FORNITURE PER IMPORTI FINO A L. 200.000.000.

1. Per le gare di cui sopra di importo fino a L. 200.000.000= la competenza viene attribuita al Dirigente o Funzionario del Servizio in assenza o mancanza in Pianta Organica del Dirigente.

ART. 15 - COMMISSIONI DI GARA PER ASTE PUBBLICHE, LICITAZIONI PRIVATE, FORNITURE PER IMPORTI SUPERIORI A L. 200.000.000.=

1. Per le gare di cui sopra di importo superiore a L. 200.000.000 viene istituita apposita Commissione, costituita con provvedimento della Giunta comunale, e composta da:

- a) Dirigente o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) Responsabile area o settore amministrativo;
- c) Segretario generale o Tecnico o Esperto designato dallo stesso Segretario;

2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Contratti o dipendente dell'Ufficio proponente la gara.

3. Le Commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze limitatamente alla fase della gara.

4. La Commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso la Commissione decide a maggioranza.

5. Il Presidente della Commissione comunica immediatamente al Sindaco, al Segretario generale e al Responsabile del Settore o area interessata l'esito della gara e affida al Responsabile dell'Ufficio contratti il verbale di gara e tutti gli atti inerenti per le ulteriori procedure.

6. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

ART. 16 - LE COMMISSIONI PER GLI APPALTI CONCORSO

E CONCESSIONI DI OO.PP.

1. La Commissione per la scelta del contraente nella forma dell'appalto concorso e delle concessioni di OO.PP. è composta da:

a) Dirigente o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) Responsabile area servizio amministrativo;

c) Segretario generale o suo delegato;

d) n.1 esperto scelto anche all'interno dell'Ente;

e) n.1 esperto scelto tra docenti universitari (purchè non svolgano attività privata), tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni, professionisti o tecnici, Esperti di aziende private particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione;

2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Contratti o dal dipendente dell'Ufficio proponente la gara.

3. La nomina della Commissione è di competenza della Giunta Comunale.

4. La Commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle dunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.

5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.

6. La Commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione dell'appalto concorso. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.

7. La Commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.

8. Il Presidente della Commissione comunica immediatamente al Sindaco, al Segretario generale e al Responsabile del Settore o area interessata l'esito della gara e affida al Responsabile dell'Ufficio contratti il verbale di gara e tutti gli atti inerenti per le ulteriori procedure.

9. Il parere della Commissione non è vincolante per l'Amministrazione la quale, attraverso apposito atto del Consiglio Comunale, può non procedere all'aggiudicazione delle opere, sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.

TITOLO III - PROGETTAZIONE E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI

CAPO I - ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

ART. 17 - GLI STRUMENTI TECNICI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE

1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici e amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:
 - a) il progetto generale;
 - b) il progetto di massima;
 - c) il progetto esecutivo;
 - d) la perizia tecnica.

ART. 18 - I PROGETTI

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:
 - a) **PROGETTO GENERALE** - si definisce progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici, ecc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonché le modalità tecniche della loro costruzione;
 - b) **PROGETTO DI MASSIMA** - il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma già definito dall'Amministrazione. Esso è obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa dell'opera o stabilire un confronto fra soluzioni possibili. Inoltre può essere redatto nel caso di appalto - concorso o di concessione;
 - c) **PROGETTO ESECUTIVO** - il progetto esecutivo è lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso è il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa

ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore.

d) PERIZIA TECNICA - è l'elenco dettagliato delle opere e lavori da eseguire con la stima del tecnico incaricato sulla previsione della spesa.

ART. 19 - ULTERIORI ATTI, STUDI E RICERCHE OGGETTO DI RAPPORTI CONVENZIONALI

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:

a) il piano regolatore generale;

b) le varianti generali del P.R.G.;

c) gli strumenti urbanistici attuativi;

d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

ART. 20 - PRESTAZIONI NON SOGGETTE A CONVENZIONE

1. Di norma gli eventuali incarichi professionali per tutti gli strumenti tecnici da cui scaturiscono effetti negoziali devono essere preceduti da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

2. Non sono assoggettati a convenzione:

- gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa;

- gli incarichi in ordine a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico, finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nonché dell'operatività e certezza amministrativa;

- gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi (mancanza di strumenti e personale specializzato, eventi eccezionali ed urgenti e casi simili).

3. Restano fermi gli altri adempimenti attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.

CAPO II - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 21 - LA COMMITTENZA

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di lavori pubblici e/o assetto del territorio, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione, eretta a sistema:

- che le linee guida formulate dall'Amministrazione comunale alle quali il progettista deve attenersi;
- che resti ferma la possibilità, da parte dell'Amministrazione Comunale di poter esprimere il proprio giudizio nelle varie fasi di studi e/o progettazioni, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista dovrà tener conto nella progettazione esecutiva, anche a modifica delle linee guida di cui al precedente comma.

2. Il rapporto di committenza cessa nel momento in cui vengono approvati gli atti da parte dell'organo competente.

CAPO III - INCARICHI DI PROGETTAZIONE

ART. 22 - INCARICHI INTERNI

1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt. 17 - 18 - 19 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.

2. Il provvedimento del Responsabile di area con il quale viene indicato l'incaricato della progettazione e di quant'altro richiesto come precisato al comma precedente, fissa i termini dell'incarico, avuto riguardo dei principi affermati con il precedente art. 21 e determina, se necessario, lo staff di supporto del progettista.

3. Sulla base degli atti di programmazione dell'Amministrazione comunale il Responsabile di area comunica al Sindaco, all'Assessore competente e al Segretario Generale il nominativo dell'incaricato e/o degli incaricati della progettazione.

4. Nell'individuare il titolare dell'incarico, il Responsabile di Area si adegua alle sue specifiche funzioni istituzionali. Nei casi di più funzioni istituzionali affidate allo stesso funzionario s'impone il criterio della prevalenza.

5. Il Responsabile di Area promuove ogni forma d'interazione strutturale, al fine di facilitare la massima partecipazione, in ogni fase di elaborazione del progetto e degli atti oggetto dell'incarico.

6. Il Responsabile di Area firma i progetti redatti direttamente e controfirma quelli redatti dagli incaricati designati.

7. Per le specifiche discipline di cui al presente articolo, il Segretario comunale assicura il coordinamento organizzativo fra i Funzionari che, ancorchè appartenenti ad altri settori o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.

ART. 23 - INCARICHI ESTERNI

1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica da realizzare o quando l'Amministrazione comunale non è dotata di apposite strutture di organico, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.

2. La scelta deve essere rivolta a professionisti inseriti nell'Albo di cui al successivo art. 53.

ART. 24 - INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONI SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può motivatamente, allorchè concorrono circostanze di interesse ambientale, o particolari avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.

2. La Giunta comunale può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari (purchè non svolgano attività privata), o Liberi Professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.

3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'epletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti

da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

4. Tecnici e esperti comunali possono essere chiamati a far parte di detti Gruppi.

CAPO IV - CONVENZIONI

ART. 25 - CONDIZIONI DISCIPLINANTI GLI INCARICHI ESTERNI

1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme nelle varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.

2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e/o del lavoro, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche rispetto al progetto iniziale fino al momento conclusivo dell'iter procedurale necessario alla loro approvazione;
- e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- g) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un Collegio Arbitrale, la cui composizione dovrà essere determinata nella Convenzione di incarico.

3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico, salvo particolari accordi tra le parti.

4. Le parti, di comune accordo, possono convenire di dare luogo al pagamento degli oneri di progettazione solo dopo aver ottenuto il relativo finanziamento, senza aggravio di spesa per l'Amministrazione comunale.

ART. 26 - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INCARICHI

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

2. I progetti esecutivi redatti a seguito di incarico devono essere corredati da tutti i dati, gli elementi e gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Restano validi ed efficaci i principi previsti dagli art. 62 ultimo comma e 60 dello Statuto Comunale.

TITOLO IV - LE PROCEDURE DI SCELTA

DEL CONTRAENTE

CAPO I - APPROVAZIONE DEL PROGETTO

ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

ART. 27 - LA DELIBERAZIONE

1. E' condizione e presupposto indispensabile per l'approvazione del progetto che l'intervento risulti compreso nel Programma delle Opere Pubbliche deliberato dal Consiglio comunale o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.
2. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio comunale della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame.
3. E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, nonchè di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
4. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che, comunque, comportino un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

CAPO II - FORME DI CONTRATTAZIONE

ART. 28 - LE GARE - NORME GENERALI

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:
 - a) pubblici incanti od asta pubblica;
 - b) licitazione privata;
 - c) appalto concorso;
 - d) trattativa privata;

e) concessioni.

CAPO III - I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

ART. 29 - IL PROCEDIMENTO

1. Il pubblico incanto od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

ART. 30 - ASTA PUBBLICA

1. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione, per intero e/o per estratto;
- b) ammissione dei concorrenti;
- c) effettuazione dell'incanto;
- d) aggiudicazione dell'asta.

CAPO IV - LA LICITAZIONE PRIVATA

ART. 31 - DEFINIZIONE E PROCEDIMENTO

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale.

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:

- a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara, per intero e/o per estratto;
- b) pubblicazione del bando di gara, integralmente e/o in estratto;
- c) ammissione alla gara, con approvazione della relativa lettera di invito;

- d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- e) nomina della Commissione di gara nei casi previsti dagli artt. 15 e 16;
- f) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
- g) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione;
- h) approvazione esito di gara;
- i) stipulazione contratto.

CAPO V - L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

ART. 32 - DELIBERAZIONE

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 31 che precede.

ART. 33 - LE PROCEDURE DI GARA

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art. 16.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nell'ultima riunione utile prima della data di scadenza del termine di presentazione delle offerte per l'appalto concorso.

3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento, nonchè per la valutazione delle offerte, salvo eventuali criteri di massima previsti nel bando di gara.

Tali modalità e criteri dovranno essere adottati prima dell'apertura delle offerte.

ART. 34 - AGGIUDICAZIONE

Dovranno essere rispettate tutte le norme e condizioni previste per i lavori dello Stato.

CAPO VI - FORNITURE DI BENI E SERVIZI

ART. 35 - PROCEDIMENTO

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 27.
2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di legge vigenti al momento di indizione della procedura di gara.

ART. 36 - FORNITURE DI BENI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali: Ufficio Economato e/o Ufficio Tecnico LL.PP.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile dell'Ufficio o servizio.
3. I lavori che possono essere eseguiti con personale comunale (c.d. lavori in economia) potranno seguire, per quanto attiene la fornitura del materiale necessario, il sistema della contrattazione attraverso interpellanza commerciale tra gli abituali fornitori del Comune iscritti nell'apposito Albo di cui al successivo art. 53.

ART. 37 - PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa, che il Funzionario responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.
2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

CAPO VII - LA CONCESSIONE

ART. 38 - LA CONCESSIONE DI SOLA COSTRUZIONE

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.
2. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate

dall'Amministrazione comunale nello Statuto comunale e in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.

ART. 39 - LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. La concessione di costruzione ed esercizio viene attuata affidando ad uno o più soggetti di provata capacità professionale ed imprenditoriale sulla base di apposito progetto-convenzione che abbia ottenuto il parere favorevole della Commissione di cui al precedente art. 16.
3. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
4. La deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta per l'affidamento che sotto il profilo della convenienza.

Nel Capitolato-programma, tra le altre condizioni, vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una-tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;
 - b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senza oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.
5. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:
- a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;

- b)** acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
 - c)** provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
 - d)** nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, si impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia;
 - e)** provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.
6. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità previste ed osservando le condizioni fissate dal contratto.

ART. 40 - LA CONCESSIONE DI SERVIZI

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 39 del presente regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione e le norme previste dagli articoli 102 e seguenti dello Statuto comunale, la concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'Amministrazione comunale concedente.

CAPO VIII - LA TRATTATIVA PRIVATA

ART. 41 - DEFINIZIONE E PROCEDIMENTO

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, con minimo di 3 (tre), tratta con una di esse.

ART. 42 - PROCEDIMENTO

2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:

- a)** l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta;
- b)** l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata, previa motivazione documentata;
- c)** ricorrano, per l'appalto di lavori di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art.12 della legge3.1.1978,n. 1 e successive modificazioni;

d) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione, previa motivazione documentata;

e) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi limitati per un valore complessivo fino a L. 100.000.000=;

f) quando abbiano per oggetto l'esecuzione di lavori, sia di manutenzione straordinaria che ordinaria, per un valore complessivo fino a L.100.000.000=;

g) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato;

h) in ogni altro caso ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

i) nel caso di concessione di costruzione ed esercizio, quando si tratta con un solo soggetto di provata capacità imprenditoriale e professionale e con maturata esperienza nel settore di competenza, previa apposita e documentata deliberazione approvata dal Consiglio comunale.

l) nei casi in cui la normativa vigente preveda l'affidamento di lavori e/o forniture a trattativa privata, con le modalità in essa previste.

3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

TITOLO V - IL CONTRATTO

CAPO I - ATTI PRELIMINARI

ART. 43 - DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire, prima della stipulazione di ogni contratto, la prescritta certificazione antimafia o autocertificazione agli effetti della legislazione antimafia vigente.

ART. 44 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI

1. L'ammontare del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva dal Funzionario dell'Ufficio Contratti.

2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.
3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione di tale deposito, mentre la rendicontazione viene effettuata dall'Ufficio Contratti.
4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

ART. 45 - CAUZIONE

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria.
2. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale. Le cauzioni prestate mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria sono conservate dall'Ufficio Economato.
3. E' ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione, nei casi e con le modalità previste dalla Legge vigente in materia.
4. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ART. 46 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.
2. L'acquisto di beni stabili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.
3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

ART. 47 - CONTRATTI DI FORNITURE A TRATTATIVA PRIVATA

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18.11.1923, n. 2440:

a) per mezzo di scrittura privata;

b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;

c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

ART. 48 - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti ai sensi dell'art. 95 dello Statuto comunale è riservata alla competenza dei Dirigenti.

2. Nei casi in cui la figura del Dirigente non sia prevista in Pianta Organica la rappresentanza esterna del Comune, in esecuzione dell'art. 51 dello Statuto comunale, è esercitata dal Sindaco o dall'Assessore Delegato.

ART. 49 - L'UFFICIALE ROGANTE

1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.

2. L'Ufficiale Rogante è tenuto a conservare sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'Ufficio contratti, il Repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo e di Repertorio.

ART. 50 - I DIRITTI DI ROGITO

1. I contratti, comprese le scritture private, sono soggetti all'applicazione dei diritti di rogito.

2. La riscossione di tali diritti è obbligatoria.

3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma, effettuata ai sensi della normativa vigente in materia, rientra nella competenza dell'Ufficio Contratti.

ART. 51 - LA REGISTRAZIONE

1. Tutti i contratti stipulati per atto pubblico, in forma pubblica amministrativa sono assoggettati a registrazione, quale ne sia il valore.

2. Sono inoltre soggetti a registrazione, in caso d'uso, gli atti indicati nella parte seconda del D.P.R. 26.4.1986, n° 131 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VI - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DI APPALTO

ART. 52 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'esecuzione dei contratti di appalto è disciplinata dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e Finanza Pubblica per conto dello Stato, ivi comprese le norme contenute nel Capitolato Generale di Appalto e nel Regolamento Generale di Contabilità dello Stato.

TITOLO VII - FORMAZIONE E DISCIPLINA ALBI

ART. 53 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Amministrazione comunale intende costituire appositi Albi permanenti dei progettisti, dei consulenti, dei collaudatori, degli appaltatori e dei fornitori.
2. Tali Albi dovranno contenere l'elenco delle ditte o Liberi professionisti ritenuti idonei per specializzazione, potenzialità economica, capacità produttiva o commerciale, serietà, correttezza e puntualità, ad effettuare prestazioni e/o lavori per l'Amministrazione comunale.
3. Tale Albo dovrà essere costituito entro 1 (un) anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. In attesa della costituzione dell'Ufficio Contratti le funzioni allo stesso Ufficio attribuite dal presente Regolamento rimangono attribuite agli Uffici di competenza.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo Regionale di Controllo e il completamento della procedura prevista dall'art. 17 dello Statuto comunale